

**REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER LA FORMAZIONE E LA  
TENUTA DELL'ELENCO DEGLI AVVOCATI DEL LIBERO FORO, CUI  
CONFERIRE IL PATROCINIO DELL'AUTORITÀ PER LE GARANZIE  
NELLE COMUNICAZIONI**

**Articolo 1**

***Oggetto***

1. Il presente Regolamento reca la disciplina per la formazione e la tenuta di un elenco di avvocati del libero foro, cui conferire il patrocinio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nei casi in cui vi siano ragioni specifiche per le quali la stessa non possa essere rappresentata e difesa in giudizio dall'Avvocatura dello Stato.

**Articolo 2**

***Requisiti***

1. Possono presentare domanda di iscrizione gli avvocati del libero foro in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione all'albo professionale da almeno otto anni;
- b) abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;
- c) comprovata specializzazione nelle materie e nei settori di interesse dell'Autorità, quali, in particolare, il diritto amministrativo, il diritto costituzionale, il diritto dell'Unione europea, le comunicazioni elettroniche, i servizi media, i servizi digitali e i servizi postali. La predetta comprovata specializzazione dovrà essere desumibile dalla formazione, dall'attività accademica, dall'attività professionale e dalle pubblicazioni del professionista, nonché da eventuali riconoscimenti ottenuti dal professionista o dal suo Studio legale, dichiarati e/o documentati all'Autorità unitamente alla domanda di iscrizione all'elenco;
- d) possesso di una assicurazione professionale inerente all'esercizio della professione di avvocato;
- e) assenza di condanne penali, di procedimenti penali pendenti, di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, nonché di provvedimenti disciplinari, sanzionatori o di sospensione relativi all'esercizio della professione;
- f) assenza di conflitto di interessi e/o cause di incompatibilità ad esercitare il patrocinio legale nell'interesse dell'Autorità. Il professionista non deve avere, in particolare, giudizi in corso nei confronti dell'AGCOM, né in proprio, né in qualità di difensore di terzi, né per il tramite di avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione professionale;

g) assenza di rapporti di coniugio (o convivenza), parentela o affinità entro il secondo grado con i dipendenti dell'Autorità.

2. Tutti i requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande e permanere durante tutto il periodo di iscrizione nell'elenco, oltre che durante l'espletamento dell'incarico professionale eventualmente conferito dall'Autorità.

### Articolo 3

#### *Presentazione delle domande*

1. Le domande di iscrizione nell'elenco devono pervenire, a pena di esclusione, nel periodo compreso tra il **1° e il 31 luglio di ogni anno**. Le domande pervenute al di fuori di tale finestra temporale non saranno prese in considerazione.

2. Le domande devono essere trasmesse esclusivamente mediante posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC: [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it). Non saranno prese in considerazione le domande inviate con modalità differenti.

3. L'oggetto del messaggio di posta elettronica certificata dovrà recare la seguente dicitura: "*Elenco degli avvocati del libero foro dell'AGCOM*".

4. La domanda deve essere predisposta sulla base dell'apposito modulo pubblicato sul sito *web* dell'Autorità e, a pena di esclusione, deve contenere le informazioni e recare in allegato la documentazione in formato *pdf* di seguito indicate:

a) i dati anagrafici, i riferimenti di contatto e copia di un documento di identità in corso di validità;

b) il *curriculum vitae* professionale con indicazione delle date di iscrizione all'Albo professionale e di abilitazione al patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori;

c) due preventivi di spesa dettagliati riferiti, rispettivamente, alla trattazione di i) controversie di *elevata* complessità e ii) controversie di *minore* complessità, distinte in base a: valore della causa, il grado di approfondimento necessario per lo studio e l'istruttoria della controversia, le ore lavorative stimate, la fase cautelare, l'estensione degli effetti dell'atto oggetto di controversia, la proposizione o meno di questioni di legittimità costituzionale o di richieste di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia;

d) un'autodichiarazione redatta e sottoscritta ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 2;

e) l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. Per eventuali informazioni o chiarimenti può essere contattato il Servizio giuridico all'indirizzo e-mail [segreteria.sgi@agcom.it](mailto:segreteria.sgi@agcom.it).

## **Articolo 4**

### ***Formazione e tenuta dell'elenco***

1. Scaduto il termine per la presentazione delle domande di iscrizione (31 luglio di ogni anno), il Servizio giuridico dell'Autorità procede a formare l'elenco in ordine alfabetico, includendovi gli avvocati che abbiano presentato domanda nel termine indicato e che siano in possesso di tutti i requisiti richiesti. Dell'elenco, una volta predisposto ed approvato, verrà data pubblicità attraverso la pubblicazione sul sito *web* dell'Autorità. Tale pubblicazione avrà valore di comunicazione agli interessati circa l'accoglimento od il rigetto della loro domanda di iscrizione.
2. L'elenco è aggiornato con cadenza annuale a cura del Servizio giuridico, che provvede a tal fine a pubblicare sul sito *web* dell'Autorità, entro il 30 giugno di ogni anno, un apposito avviso relativo alla decorrenza dei termini per la presentazione delle domande. Gli avvocati già iscritti nell'elenco non sono tenuti a presentare una nuova domanda, ma solo eventuali aggiornamenti delle informazioni già fornite entro il medesimo termine previsto per la presentazione delle domande. In assenza di aggiornamenti entro il predetto termine, il professionista continuerà a rimanere iscritto nell'elenco formato dall'Autorità sulla base della domanda a suo tempo presentata. Il professionista iscritto ha facoltà di chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dall'elenco, tramite istanza da far pervenire a mezzo PEC all'indirizzo [agcom@cert.agcom.it](mailto:agcom@cert.agcom.it).
3. Il Servizio giuridico dispone d'ufficio la cancellazione, dandone tempestiva comunicazione al professionista, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:
  - a) il venir meno dei requisiti e delle condizioni necessarie per l'esercizio del patrocinio legale dell'Autorità;
  - b) la falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda di iscrizione all'elenco o nella documentazione ad essa allegata, accertata successivamente all'iscrizione del professionista;
  - c) il mancato assolvimento con puntualità e diligenza dell'incarico affidato al professionista.

## **Articolo 5**

### ***Modalità di conferimento dell'incarico***

1. L'inserimento nell'elenco non comporta alcun obbligo in capo all'Autorità, né alcun diritto in capo al professionista, in ordine ad un eventuale conferimento dell'incarico.
2. L'Autorità conserva piena autonomia nella scelta, all'interno dell'elenco, dell'avvocato cui conferire l'incarico, osservando, di norma, il principio di rotazione tra i professionisti iscritti e considerando altresì:

- a) l'attitudine e le pregresse esperienze professionali risultanti dal *curriculum vitae* allegato alla domanda;
  - b) l'analogia con altri incarichi precedentemente svolti, con particolare riferimento a quelli svolti per l'Autorità;
  - c) i preventivi di spesa di cui all'articolo 3, presentati contestualmente alla domanda di iscrizione.
3. L'Autorità si riserva il diritto di conferire l'incarico professionale di rappresentanza ed assistenza in giudizio ad un professionista non presente nell'elenco, qualora riscontri che quelli ivi iscritti non siano in possesso della competenza e/o dell'esperienza occorrenti ai fini della migliore difesa dell'Autorità, tenuto conto delle particolari caratteristiche della controversia di cui trattasi.
4. Previa verifica dell'insussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità e/o conflitto di interesse alla luce della specifica controversia in rilievo, l'incarico è conferito per singolo grado di giudizio e, in assenza di elementi ostativi, può essere rinnovato per l'eventuale grado di giudizio successivo.
5. A fini del conferimento dell'incarico, l'Autorità può chiedere a uno o più avvocati iscritti nell'elenco un ulteriore preventivo dettagliato di spesa, coerente con la documentazione prodotta ai sensi dell'articolo 3, che tenga conto delle specifiche caratteristiche della controversia per la quale si rende necessario conferire il patrocinio dell'Autorità.
6. L'incarico professionale è conferito con delibera del Consiglio dell'Autorità, su proposta del Responsabile del Servizio giuridico. Agli adempimenti successivi all'affidamento dell'incarico provvede il Servizio giuridico d'intesa con il Servizio risorse umane dell'Autorità, per i profili di competenza di quest'ultimo.
7. Il legale incaricato svolge la prestazione professionale in piena autonomia, coordinandosi con il Servizio giuridico dell'Autorità, al quale provvede a trasmettere gli atti da lui predisposti e depositati in giudizio, gli atti e la documentazione depositati dalle controparti ed ogni comunicazione inerente alla causa patrocinata, in particolare all'esito di ciascuna udienza.
8. La liquidazione del compenso pattuito avviene, di norma, al termine della prestazione professionale, ossia all'esito del giudizio per il quale l'incarico è conferito.

## **Articolo 6**

### ***Trattamento dei dati personali***

1. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, i dati personali forniti dai professionisti avvocati con le domande di iscrizione sono raccolti per le finalità di formazione e tenuta dell'elenco e sono trattati per le finalità inerenti alla gestione dell'elenco e dell'incarico eventualmente conferito.